

1. Parere sul Regolamento disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del personale tecnico – amministrativo e bibliotecario, dell'Area degli Operatori, dei Collaboratori, dei Funzionari, delle Elevate Professionalità e dei CEL dell'Università degli Studi di Sassari.

Il Consiglio del Personale Tecnico e Amministrativo, dopo attenta lettura del documento trasmesso per il parere in data 11 febbraio 2026 con prot. n. 14376 dall'Area risorse umane, affari generali e legali – Ufficio Reclutamento e gestione del PTAB, rileva quanto segue

Articolo 3 - Definizione del fabbisogno e modalità di copertura dei posti

Si legge in questo articolo che “Per le procedure di reclutamento degli esperti collaboratori linguistici e tecnologi si rimanda agli specifici regolamenti di Ateneo.”

Ci chiediamo che senso abbia chiamare un regolamento *“Regolamento disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, dell'Area degli Operatori, dei Collaboratori, dei Funzionari, delle Elevate Professionalità e dei CEL dell'Università degli Studi di Sassari”* se i CEL poi non vengono contemplati?

Il Consiglio considera utile snellire l'attività regolamentare dando vita ad un unico Regolamento all'interno del quale, attraverso divisione in capitoli o sezioni, possano essere disciplinate tutte le figure sopracitate, e quindi tutto il PTAB, i tecnologi e i CEL.

Articolo 4 - Requisiti per l'accesso

Leggiamo alla lettera D del punto 3 che per poter accedere alla posizione della *Categoria EP* i requisiti sono:

- diploma di laurea conseguito secondo le modalità previste prima dell'entrata in vigore del D.M. 509/1999 o lauree riconosciute equipollenti o laurea triennale di cui al D.M. 509/1999 o al D.M. 270/2004 e, in aggiunta, uno dei seguenti requisiti: – abilitazione professionale e/o iscrizione all'Albo professionale, ove richiesta ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa;
- esperienza lavorativa specifica attinente alla professionalità richiesta, prestata per un periodo pluriennale presso amministrazioni statali, enti pubblici, enti o aziende private.

Ci chiediamo a riguardo:

Perché i titoli di studio necessari per l'accesso alla Categoria EP sono gli stessi della Categoria Funzionari? Attraverso una veloce ricerca sul web possiamo notare che per l'accesso a questa Area professionale è richiesto generalmente il possesso di una Laurea Magistrale o equivalente a seconda dell'ordinamento.

Rispetto all'esperienza richiesta facciamo notare che l'esperienza minima triennale (presente nel Regolamento in vigore sino ad oggi) è stata sostituita da una pluriennale. Ci chiediamo: chi stabilirà a cosa equivale il termine pluriennale? È giusto lasciare così tanto spazio interpretativo a chi dovrà stabilire i requisiti d'accesso? In futuro potremmo richiedere 5 anni di esperienza per un EP di una determinata Area e 2 per un EP di altra Area? E in base a cosa verrà fatta questa distinzione?

Al punto 4 dello stesso articolo leggiamo:

Nel bando potranno essere richiesti, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario pertinenti alla tipologia del profilo o al livello di inquadramento, nonché una particolare esperienza professionale coerente con il profilo richiesto e ulteriore rispetto al possesso del titolo di studio.

Il CDP chiede cosa abbia spinto, rispetto al Regolamento precedentemente in vigore, ad eliminare la voce "master di secondo livello" inserendo un più generico "master universitario".

Questo Consiglio ha più volte fatto notare quanto sia essenziale il rispetto dei Cicli di studi e del Processo di Bologna e non possiamo che mettere l'accento anche questa volta sulle carenze in tal senso.

Articolo 6 - Preselezione

Leggiamo in questo Articolo che "[...]*l'amministrazione può introdurre una prova preselettiva che potrà consistere anche nella risoluzione di test o quesiti a risposta multipla.*"

Il CDP consiglia di specificare che le materie oggetto della preselezione dovranno essere indicate nel bando.

Articolo 7- Prove concorsuali

Sarebbe auspicabile inserire un *range* temporale all'interno del quale verrà svolta almeno la prima prova concorsuale. Il Consiglio ritiene che sia necessario darsi delle regole per cercare di arginare le lungaggini concorsuali.

Articolo 8 - Titoli valutabili nel caso di concorso

Tra i titoli valutabili, inseriti in elenco, leggiamo:

- pubblicazioni scientifiche in altre materie;
- pubblicazioni tecniche o divulgative in altre materie;
- attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale con valutazione finale inerenti a materie diverse;

Non possiamo fare a meno di chiederci per quale motivo dovremmo pensare di attribuire punteggi e di valutare positivamente titoli ed esperienze che niente hanno a che fare con la posizione per la quale

si concorre. Non sono queste, a nostro avviso, le *skills* che si dovrebbero prendere in considerazione e, anzi, potrebbe essere addirittura lesivo di altri candidati valutare formazioni non specifiche.

Articolo 9 - Commissioni esaminatrici

Il Consiglio ha espresso in più occasioni, l'ultima pochi giorni fa durante un incontro con il Direttore Generale, la necessità di avviare procedure concorsuali le cui Commissioni garantiscano una valutazione tra pari, cosa che non avviene nel nostro Ateneo. La presidenza di ogni singola Commissione chiamata a valutare il PTAB sotto ogni punto di vista (PEV, Concorsi, Mobilità ecc) è affidata al personale docente affermando un principio non scritto ma sempre presente in Uniss: i docenti sono sovraordinati e in grado di poter esprimere giudizi anche su lavori e professionalità non proprie.

Si legge al punto 4 dell'Articolo che *“Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici sono composte da esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime”* e al punto 5 che *“I commissari scelti tra il personale tecnico amministrativo [...] devono rivestire una categoria almeno pari a quella del posto messo a concorso.”*

È interessante osservare che uno specifico inquadramento è richiesto (giustamente) per membri del PTAB chiamati a ricoprire ruoli da Commissari concorsuali ma non per altre categorie professionali. Stando al Regolamento proposto basta essere genericamente “docenti” per poter valutare il personale amministrativo di questo Ateneo e, pur sapendo che questa è una dicitura espressamente inserita nel DPR 9 maggio 1994, n. 487, non possiamo fare a meno di indicare che l'Art. 9 comma 1 del Decreto così recita:

“Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime.”

Osserviamo che le indicazioni nel Regolamento a cui oggi siamo chiamati a dare parere siano una fedele riproduzione della normativa nazionale, eccezion fatta per la parola “tecnici”, che sparisce.

Leggiamo però, al punto 8, che *“Le funzioni di Segretario della Commissione sono garantite da personale di categoria non inferiore all'Area dei Collaboratori.”*

L'unico ruolo certo affidato al PTAB nella valutazione di loro colleghi è questo.

Il CDP ritiene doveroso inserire passaggi che prevedano in via prioritaria la nomina di Commissari appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione pubblica, siano essi interni o meno. È infatti diventata prassi accettata, presso la nostra Università, ritenere che il personale amministrativo debba essere residuale

nella composizione delle Commissioni e dobbiamo ancora una volta far notare che invece si tratta di anomalia, anche osservando le procedure concorsuali degli altri Atenei, a noi vicini o meno.

Articolo 10 - Adempimenti della Commissione e dei candidati

Ai punti 2 e 3 dell'Articolo in oggetto si legge che *“Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali”* e che *“I componenti della Commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi e i candidati ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile”*.

Il Consiglio chiede di specificare meglio che la Commissione stabilisce criteri e modalità di valutazione quando non è ancora a conoscenza della lista dei candidati, procedendo dunque alla chiusura del primo verbale, alla sua iscrizione a protocollo e successivamente alla visione della lista dei candidati e alle loro domande.

Articolo 15 - Modalità di svolgimento della procedura comparativa (PEV)

Il Consiglio non può fare a meno di notare il totale smantellamento dell'impianto di valutazione e attribuzione dei punteggi costruito con il precedente Regolamento e non può che chiedersi se la sua sostituzione con il periodo: *“Nel bando, in considerazione del profilo per il quale è indetta la procedura comparativa, sono specificati gli elementi e i criteri di valutazione unitamente alle modalità di attribuzione del punteggio”* possa garantire regole certe, durature, generali e astratte.

Delegare la redazione e gestione delle “regole del gioco” ai bandi contribuirà ad alimentare il clima di incertezza nel Personale, che è troppo esposto a variazioni regolamentari circa le fattispecie che riguardano la vita e il futuro professionale presso questo Ente.

Il Consiglio, in conclusione di seduta, chiede che la futura documentazione riguardante la modifica di Regolamenti già in vigore venga inviata, al pari di come avviene per Senato e CDA, con il doppio testo e le indicazioni circa le modifiche apportate.

Il CDP esprime parere negativo alla documentazione inviataci ed esprime preoccupazione per il poco tempo a disposizione che fa sì che questo Regolamento, meritorio di approfondite analisi, possa essere portato in approvazione agli Organi collegiali con le criticità sopra evidenziate.

Il Consiglio esprime la propria disponibilità per un incontro che possa portare ad una maggiore condivisione del testo.

In merito ai regolamenti sulle assunzioni di personale, però, si fa notare che la presenza di specifici regolamenti ne presuppone anche l'applicazione. A questo proposito, a titolo esemplificativo, il CDP

fa notare che per i colleghi tecnologi è dunque considerato valido il *Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei tecnologi a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii* (Rep. n. 3937 Prot. n. 143195 del 16/12/2019) che infatti trova spazio nel quadro normativo inserito nelle premesse a tutti i bandi per Tecnologi del nostro Ateneo. Il citato Regolamento prevede, all'Art.7 *Modalità di selezione*, due prove scritte e una prova orale per l'assunzione del personale tecnologo e non possiamo fare a meno di notare che questo stesso Regolamento pare non trovare applicazione nella pratica quotidiana, tanto che abbiamo assistito ad assunzioni fatte mediante singolo colloquio orale.

Il Consiglio pone l'accento sulla questione che potrebbe esporre l'Ente a contenziosi facilmente evitabili e invita gli uffici preposti ad un maggiore controllo sul rispetto dei regolamenti vigenti.

Alle ore 14.45 la Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale, composto da n. 6 pagine, viene letto e approvato dai membri del Consiglio e verrà trasmesso agli Uffici interessati per i provvedimenti di competenza.

Il Segretario
Dott. Michele Casu

La Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Cuccureddu